

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 ottobre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 2002, n. 2.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270
(Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 2002, n. 3.

Interventi a sostegno degli allievi frequentanti scuole ad indi-
rizzo pedagogico-metodologico steineriano associate alla Fede-
razione delle scuole Rudolf Steiner in Italia. Modifica alla
legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di
autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
Pag. 3

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2002, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per
l'esercizio finanziario 2000. Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2002, n. 6.

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di
radiodiffusione Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2002, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

Pag. 6

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 14.

Disciplina organica dei lavori pubblici Pag. 6

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 14.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, colle-
gata alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e
mobilità Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 15.

Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per
la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade
a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 26 luglio 2002, n. 2.

Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le
relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso
e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale
da assegnare a detti uffici. Pag. 27

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2002, n. 14.

Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.a.) e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole). Modifiche Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2002, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese» . . Pag. 31

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 6.

Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale Pag. 32

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 2002, n. 2.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1996, n. 649, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e di Trento.

Art. 2.

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1, o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'art. 18, comma 3, dell'accordo allegato.

3. Gli enti cogenere possono concedere in uso gratuito, immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto. La provincia autonoma di Trento può mettere a disposizione, anche gratuitamente, personale previe convenzioni da stipulare con l'Istituto.

Art. 3.

Competenze

1. All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia e alle province autonome di Bolzano e di Trento gli enti cogenere provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Efficacia dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione dello stesso.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Dalla data di efficacia dell'accordo ai sensi dell'art. 4 sono abrogate la legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 15 (Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) e l'art. 23 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 9.

La presente legge sarà pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 19 febbraio 2002

DELLAI

(Omissis).

03R0450

LEGGE PROVINCIALE 19 febbraio 2002, n. 3.

Interventi a sostegno degli allievi frequentanti scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia. Modifica alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)

1. Dopo l'art. 16 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis (Interventi a sostegno degli allievi che frequentano scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia). — 1. Gli interventi diretti di cui all'art. 14 sono estesi agli allievi che frequentano in provincia di Trento scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano associate alla federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, secondo i requisiti e le modalità stabilite dallo stesso art. 14.

2. Gli interventi indiretti di cui all'art. 15 sono estesi alle scuole di cui al comma 1, aventi sede nel territorio provinciale purché esse rispettino le seguenti condizioni:

a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere f) e m), nonché con esclusione dei requisiti previsti dall'art. 13;

b) gli allievi acquisiscano il titolo di studio di licenza elementare e di licenza media alle scadenze rispettivamente previste per la scuola dell'obbligo;

c) rispettino gli obblighi di cui all'art. 16.

3. La vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 è svolta nelle forme e nei modi previsti per le scuole legalmente riconosciute, in quanto compatibili.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 16-bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come aggiunto dal comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di cui all'unità di base 10.2.130 (capitolo 21336) del bilancio provinciale annuale e pluriennale per l'anno 2002 e 2002-2004.

La presente legge sarà pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 19 febbraio 2002

DELLAI

02R0451

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2002, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della provincia per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 18 del 30 aprile 2002)

(Omissis).

02R0584

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2002, n. 6.

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 15 del 9 aprile 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto

delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

2. La provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi, nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

Art. 2.

Comitato provinciale per le comunicazioni

1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il consiglio della provincia autonoma di Bolzano il comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

3. Funge da segretario un impiegato del consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Ai componenti del comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono a carico del bilancio del consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonomia funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta, altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per dipendenti dell'amministrazione provinciale.

5. Al presidente del comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del comitato.

7. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

8. Il comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 3.

Incompatibilità

1. La carica di componente del comitato è compatibile con le seguenti cariche:

a) politiche:

1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o della giunta regionali, provinciali e comunali;

2) sindaco;

3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;

4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali: detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;

2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

2. Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

Art. 4.

Comitati

1. Il comitato:

a) è organo consultivo della provincia in materia di comunicazioni;

b) esprime parere sui provvedimenti che la provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;

d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;

f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;

g) esercita le funzioni di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5.

Programmazione dell'attività

1. Il comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla presidenza del consiglio provinciale e all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento del comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del consiglio provinciale.

3. Per l'erogazione delle spese relative alle attività del comitato il presidente del consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese

secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del comitato.

4. Le assegnazioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal presidente del consiglio stesso, che dà comunicazione al consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

5. Il comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al consiglio provinciale ed all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile al pubblico.

Art. 6.

Struttura di supporto del comitato e sua dotazione organica

1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il consiglio provinciale e individuata dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentita l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

Art. 7.

Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni

1. Le finalità perseguite dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti, nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

Art. 8.

Contributi per programmi e trasmissioni particolari convenzioni con enti radiotelevisivi

1. La provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale, nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

2. La giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione determina i criteri e le modalità per la concessione contributi di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e di diffusione di dette produzioni vanno concessi alla provincia.

4. Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'art. 3 della convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

Art. 9.

Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa

1. Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali, contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

Art. 10.

Pubblicità

1. Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8, e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzata sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'art. 12. Le spese a carico, degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. Le spese per l'attività e il funzionamento del comitato di cui all'art. 2 sono iscritte nel bilancio del consiglio provinciale.

Art. 12.

Abrogazione

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

2. Fino alla nomina del nuovo comitato rimane in carica il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 18 marzo 2002

DURNWALDER

02R0585

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2002, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

(Pubblicata nel I suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 15 maggio 2002)

(Omissis).

02R0469

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 14.

Disciplina organica dei lavori pubblici.

(Pubblicata nel II suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 29 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 9), dello statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

Art. 2.

Ambito oggettivo di applicazione della legge

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione della legge

1. La presente legge si applica alle seguenti amministrazioni aggiudicatrici e loro consorzi di diritto pubblico:

- a) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- b) province;
- c) comuni, anche in forma associata;
- d) comunità montane e collinare;
- e) aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere;

f) organismi di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica e istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), ovvero la

cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

b) soggetti privati relativamente a lavori in materia di viabilità, opere d'arte in superficie e nel sottosuolo, opere d'arte fluviali e marittime, opere di idraulica, opere di miglioramento fondiario, nonché ai lavori civili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici per il culto, scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

Art. 4.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

- a) libera concorrenza degli operatori;
- b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
- c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie, di spesa;
- d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
- e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
- f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
- g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
- h) nomina del responsabile unico del procedimento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

- a) organizzazione della stazione appaltante;

b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;

c) procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici;

d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;

e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedurali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

O attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;

g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;

h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

Capo II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 5.

Responsabile unico del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico-operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a proprio carico alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'espletamento del proprio mandato per il soggetto nominato ai sensi del comma 2, qualora lo stesso sia dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice medesima.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'art. 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare

responsabile unico del procedimento un professionista esterno, ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

Art. 6.

Cooperazione tra enti

1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:

a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo n. 267/2000;

b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;

c) partecipazione alle attività consultive della Regione.

Art. 7.

Programma triennale dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della Regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell'inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione.

5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

6. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.

9. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all'art. 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all'osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.

10. La programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) ed f) è adottata in coerenza con le

disposizioni disciplinanti l'attività programmatica e previsionale della spesa. A tal fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. In particolare per la programmazione dei lavori pubblici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 8.

Progettazione

1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l'individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l'amministrazione procedente.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittive delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l'indicazione della relativa spesa.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiute nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicu-

rezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.

6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento.

9. L'accesso agli immobili per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato, entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.

Art. 9.

Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'art. 6;
- c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
- d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939 e successive modificazioni;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Sono a carico delle amministrazioni pubbliche le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'art. 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accer-

tati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

8. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva n. 92/50/CEE del consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato inferiore al valore della soglia comunitaria sono affidati con le seguenti procedure alternative:

- a) mediante gara a evidenza pubblica, qualora il valore di stima del servizio richiesto sia compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa;
- b) con il metodo della trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di candidati non inferiore a cinque;
- c) con incarico fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante;
- d) con incarico fiduciario del responsabile unico del procedimento a liberi professionisti singoli o associati e a società di professionisti, nel caso di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000,00.

10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all'art. 4.

12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

13. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti esterni, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi.

Art. 10

Sicurezza nei cantieri

1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.

2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le aziende per i servizi sanitari, con i comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'art. 38.

4. Per i lavori pubblici fruanti di incentivi trova applicazione l'art. 64.

5. L'amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.

Art. 11.

Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 8, comma 6, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell'opera. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, da ripartirsi esclusivamente tra i dipendenti, e le relative modalità di erogazione sono stabilite dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Il regolamento dell'amministrazione può stabilire un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1 per cento, qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dagli uffici di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie. I concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

3. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 12.

Organizzatore generale

1. I soggetti di cui all'art. 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.

2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.

3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.

Capo III

REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 13

Qualificazione

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.

Art. 14

Requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA

1. Per l'affidamento di lavori di importo complessivo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel subappalto di lavori di importo pari o inferiore a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato dalle SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

Art. 15

Soggetti ammessi alle gare

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.

2. I soggetti di cui all'art. 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

*Capo IV*SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
E SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 16

Sistemi di realizzazione di lavori pubblici

1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.

2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 3, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:

1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera;

2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

3. L'affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell'art. 18.

4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall'art. 4 della medesima legge regionale n. 20/1999.

7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.

8. E in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

9. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecu-

tivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell'art. 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'art. 4 disciplina compiutamente le relative procedure.

Art. 17.

Criteri di aggiudicazione e commissione giudicatrice

1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata:

a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:

1) corrispettivo e sua corresponsione;

2) qualità e pregio tecnico dell'opera progettata;

3) caratteristiche estetiche e funzionali;

4) caratteristiche ambientali;

5) costo di utilizzazione e rendimento;

6) tempo di esecuzione dei lavori;

7) economicità;

8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;

9) eventuali priorità di cui all'art. 24;

10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.

6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprono cariche di pubblico amministra-

tore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'art. 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.

8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Art. 18

Procedure di scelta del contraente

1. Le procedure di scelta del contraente sono:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura ristretta semplificata;
- d) l'appalto-concorso;
- e) la procedura negoziata.

2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un'offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta; l'appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo, con facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di negoziare le condizioni del contratto; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

3. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del dirigente della struttura regionale competente nella materia dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 19.

Procedura aperta

1. L'autorità che presiede l'incanto dichiara l'asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Art. 20

Procedura ristretta

1. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell'impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di collocazione

operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all'emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 21

Procedura ristretta semplificata

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000,00.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, qualificati per i lavori oggetto dell'appalto, salvaguardando criteri di rotazione. Per gli affidamenti inferiori a euro 200.000,00 devono essere indicate almeno tre ditte qualificate.

4. Qualora la gara di cui al comma 3 sia andata deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a trattativa diretta anche con una sola ditta.

Art. 22

Procedura negoziata

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dall'art. 7 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici affidano lavori con procedura negoziata esclusivamente qualora, per cause non imputabili alla stazione appaltante, non siano utilmente esperibili le procedure aperte o ristrette e in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale;

c) nel caso di appalti per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e superfici architettoniche decorate, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

Art. 23.

Lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo.

3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

5. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

Art. 24

Ulteriori criteri di affidamento dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di introdurre nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa criteri di priorità per le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale da almeno tre anni in Regione alla data del bando di gara;

b) lavori eseguiti in Regione negli ultimi tre anni dalla data del bando, similari a quelli oggetto di gara.

2. In caso di lavori eseguiti in associazione di imprese o in consorzio si tiene conto degli importi dei lavori eseguiti direttamente o riferiti alla quota di partecipazione.

Art. 25

Offerte anomale

1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 4, della direttiva n. 93/37/CEE.

2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l'amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L'amministrazione procede all'esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Capo V

Esecuzione dei lavori pubblici

Art. 26.

Documenti facenti parte del contratto

1. Sono parte del contratto:

a) il capitolato generale;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza;

f) il cronoprogramma.

2. La stazione appaltante è esonerata dall'allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.

Art. 27.

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l'esito del procedimento.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 20 per cento e per tutti gli altri lavori il 10 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Art. 28.

Direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio.

2. L'ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, la direzione dei lavori è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) progettista incaricato;
- b) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939 e successive modificazioni;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

4. La situazione di carenza di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all'art. 6.

Art. 29.

Collaudo

1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'art. 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000,00 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000,00 nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia affidata all'esterno;
- b) in caso di opera di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all'art. 4.

5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell'opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

6. I requisiti professionali per poter svolgere l'attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

7. L'amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l'atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall'art. 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all'accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l'approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all'impresa appaltatrice.

Art. 30

Garanzie e coperture assicurative

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al

comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000,00 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

4. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'art. 4, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 27, comma 1, lettera d), restando necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000,00, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all'art. 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

7. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

Art. 31.

Piani di sicurezza

1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 32.

Clausole sociali

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell'accantonamento contributivo;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile. L'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti, ferma restando la possibilità per l'appaltatore o il concessionario di produrre autonomamente la dichiarazione medesima. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltante o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima.

2. L'amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici.

Art. 33.

Lavori scorporabili e subappaltabili

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

Art. 34.

Capitolato generale d'appalto

1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all'art. 4. Fino all'entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Capo VI

Norme in materia di contenzioso

Art. 35.

Accordo bonario

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Art. 36.

Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 35, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.

2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Capo VII

Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Art. 37.

Forme di pubblicità

1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva n. 93/37/CEE e dalle norme statali di recepimento.

2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, di cui all'art. 5 della legge regionale 11/1999, e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale.

3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

4. Il regolamento di cui all'art. 4 individua contenuti, modalità e tempi dell'attivazione del sistema informatico della Regione.

Art. 38

Accesso alle informazioni

1. L'amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguar-

danti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

2. L'accesso telematico alle informazioni è libero.

3. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Art. 39.

Rapporti con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d'intesa con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell'autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 9, comma 14, della legge n. 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 può essere avviato dopo l'infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

4. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'art. 4, comma 17, della legge n. 109/1994 le amministrazioni che affidano lavori in economia e lavori di importo non superiore a euro 150.000.

Capo VIII

Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 40.

Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici

1. L'amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

a) convocazione della commissione regionale dei lavori pubblici;

b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'art. 44;

c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;

d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;

e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;

f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;

g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.

Art. 41

Commissione regionale dei lavori pubblici

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'art. 21 della legge regionale n. 7/2000. La convocazione della commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la giunta regionale dichiara di preminente interesse regionale.

2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'art. 4 della direttiva n. 85/337/CEE del consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. La commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e successive modificazioni.

5. Con deliberazione della giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.

Art. 42.

Semplificazione delle procedure valutative

1. La commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'art. 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'art. 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per otte-

nere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'art. 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva n. 85/337/CEE, la commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 41, comma 5.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

Art. 43.

Snellimento delle procedure autorizzatorie

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la commissione regionale esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'art. 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 42.

2. Le procedure di competenza della commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Qualora alla commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo n. 490/1999, il provvedimento finale della commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'art. 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla commissione regionale del rappresentante della soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell'art. 138 della legge regionale n. 52/1991, come da ultimo modificato dall'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge regionale n. 3/2001.

4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla commissione regionale.

Art. 44.

Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici

1. L'amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'art. 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell'espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.

3. L'amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.

Art. 45.

Archivio tecnico regionale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.

2. L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.

3. L'amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.

4. Il regolamento di cui all'art. 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.

Art. 46.

Sistemi di qualità dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.

Art. 47.

Attività contrattuale

1. La giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.

Art. 48.

Formazione professionale e studi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.

2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

Opere di interesse locale realizzate dalla regione

1. L'amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all'art. 50.

Capo IX

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 50.

Disposizioni generali

1. La giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla struttura regionale individuata dalla giunta regionale le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento.

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla struttura regionale di cui al comma 1.

3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore del servizio competente per materia ovvero dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite. Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia.

4. La giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto preliminare al direttore regionale competente per materia.

5. L'approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all'art. 4. Sino all'emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

Art. 51.

Delegazione amministrativa intersoggettiva

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 113-bis, comma 1, e società di cui all'art. 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'art. 4 del regio decreto n. 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'amministrazione regionale;

e) la partecipazione dell'amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della giunta regionale;

g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, nella misura dell'ulteriore 80 per cento alla consegna dei lavori e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'art. 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

Capo X

COLLAUDO

Art. 52.

Elenco regionale dei collaudatori

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'elenco regionale dei collaudatori, di seguito denominato elenco, che si articola in una parte generale e in una speciale riservata ai collaudatori di opere strutturali di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

2. L'elenco parte generale è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, nei limiti delle rispettive competenze professionali, a domanda:

a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

3. Nell'elenco parte speciale possono essere iscritti, a domanda, ingegneri e architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

4. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di dieci anni di cui al comma 2, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.

Art. 53.

Specializzazione degli elenchi

1. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco parte generale di cui all'art. 52 nel numero massimo di specializzazioni determinato dal regolamento di cui all'art. 4. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato.

2. Le specializzazioni sono definite con il regolamento di cui all'art. 4, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sull'istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Art. 54.

Nomina dei collaudatori

1. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante tra i soggetti iscritti nell'elenco parte generale.

2. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla legge regionale 27/1988 è nominato tra i soggetti iscritti nell'elenco parte speciale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7, commi 4 e 5, della medesima legge regionale 27/1988.

3. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell'elenco parte generale, possono essere affidati incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi.

Art. 55.

Commissione di collaudo

1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.

Capo XI

FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

Art. 56.

Concessione del finanziamento a enti pubblici

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'art. 42, dalla commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del presidente della giunta regionale emanato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'art. 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'art. 24 della medesima legge regionale 46/1986.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammissa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'attuazione dell'intervento.

6. L'imposta sul valore aggiunto può essere reimpiegata, qualora rimborsata dall'amministrazione finanziaria, in altri lavori pubblici, nonché per la manutenzione di opere, di impianti e di attrezzature fisse o mobili, e per altre iniziative comunque finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 57.

Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici

1. Il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, è disposta la somministrazione in via definitiva e in unica soluzione del finanziamento contestualmente al provvedimento di concessione;

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso.

Art. 58.

Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica

1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.

2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

Art. 59.

Concessione del finanziamento a soggetti privati

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 56, comma 1 è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma l'esercenti attività in regime I.V.A., l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a finanziamento.

Art. 60.

Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'art. 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'art. 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rimborsare all'amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente rimesse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme rimesse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo

per il beneficiario di restituzione delle somme rimesse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Art. 61.

Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'art. 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

2. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme rimesse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

4. La giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Art. 62.

Rendicontazione del finanziamento

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 63.

Adempimenti specifici

1. Per i lavori fruanti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura «Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» e indichi la legge e l'entità del finanziamento.

2. I soggetti di cui all'art. 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'art. 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo il 1° gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 4.

Art. 64.

Norme sulla sicurezza

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il regolamento di cui all'art. 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell' inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.

*Capo XII***ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ
E OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA**

Art. 65.

Organi competenti

1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.

2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei comuni, anche riuniti in consorzio, e delle province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai comuni e alle province.

3. Spetta al comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

Art. 66.

Compilazione degli stati di consistenza

1. Per le generalità delle occupazioni temporanee e d'urgenza, la redazione degli stati di consistenza avviene nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Gli stati di consistenza sono compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.

Art. 67.

Dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità

1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori sono implicite nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

2. Le opere, che godono di contributo regionale, possono essere espressamente dichiarate, nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della giunta regionale, di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e, in mancanza, dalla giunta regionale. Al fine di contemperare l'interesse pubblico con le esigenze di tutela della proprietà privata, nelle more della revisione delle procedure relative alla dichiarazione di pubblica utilità contenute nelle norme di settore, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento di dichiarazione espressa di pubblica utilità è comunque assunto previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 68.

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Art. 69.

Notificazioni

1. Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, unitamente all'avviso di cui all'art. 3, quarto comma, della legge n. 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

2. Le notificazioni previste dall'art. 11, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell'ente espropriante.

3. L'avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è notificato ai soggetti espropriandi.

4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.

Art. 70.

Svincolo delle indennità

1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 865/1971, l'accertamento della proprietà e libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzati di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall'interessato nei modi e nelle forme previsti dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell'atto di morte dell'espropriato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l'ente espropriante e l'amministrazione regionale.

Capo XIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 71.

Superamento delle barriere architettoniche

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 72.

Adeguamento della struttura

1. In relazione alle finalità della presente legge, l'amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.

2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.

3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 4/2000, e dall'art. 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 73.

Norme finanziarie

1. Gli oneri a carico dell'amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento — ivi compresi quelli di altra amministrazione — e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:

a) U.P.B.52.3.1.1.664 - capitolo 156;

b) U.P.B.52.3.1.2.666 - capitolo 180.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 48 fanno carico all'unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

1) U.P.B.52.2.4.1.1 capitoli 550, 551 e 561;

2) U.P.B.52.2.4.1.651 capitoli 552 e 553;

3) U.P.B.52.2.4.1.659 capitoli 9630 e 9631;

4) U.P.B.52.5.8.1.687 capitolo 9650;

5) U.P.B.52.3.4.1.2603 capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato art. 72.

Art. 74.

Norma di rinvio

1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all'esercizio della potestà legislativa regionale.

Art. 75.

Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

Art. 76.

Procedimenti contributivi in corso

1. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi entro sessanta giorni alla struttura concedente l'incentivo, la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 77.

Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori

1. È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'art. 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 33 della legge regionale n. 46/1986 e dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell'iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa la permanenza dell'iscrizione nell'albo professionale.

Art. 78.

Norma transitoria in materia di espropriazioni

1. Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.

Art. 79.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'art. 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;

b) il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;

c) l'art. 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;

d) l'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;

e) la legge regionale n. 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V-bis, nonché dell'art. 44;

f) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/1988;

g) l'art. 13 della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24;

h) l'art. 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;

i) l'art. 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

l) l'art. 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

m) il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

n) l'art. 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 31 maggio 2002

TONDO

02R0470

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 14.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, collegata alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 78 del 13 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche in materia di trasporti

Art. 1.

Differimento dei termini di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale».

1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è fissato in centottanta giorni.

2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è fissato in centottanta giorni.

Art. 2.

Modifica dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1. All'art. 94, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia».

2. All'art. 94, comma 3, le parole: «art. 3» sono sostituite con le parole: «art. 2.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002»

1. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.».

TITOLO II

Disposizioni in materia di mobilità

Art. 4.

Disposizioni in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18.

1. Al fine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, conferite alle province ai sensi dell'art. 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, al presidente della giunta regionale è sostituito il presidente della provincia, al dipartimento per la viabilità e trasporti e all'ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia.

2. Le province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, istituiscono, per l'esame dei progetti di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, propri organi consultivi che esprimono parere anche ai fini della tutela paesaggistica.

3. Alle sedute degli organi consultivi di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti al rilascio di nulla osta o autorizzazioni connessi alla costruzione, modificazione e gestione degli impianti a fune, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.

4. Nel caso di esame di progetti di piste da sci, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un esperto della materia, nominato dalla provincia su designazione della Federazione italiana sport invernali (FISI).

5. Nel caso di esame di progetti che prevedono la realizzazione di interventi per la protezione dal pericolo di valanghe, gli organi consultivi di cui al comma 2 sono integrati con un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) - Centro Valanghe di Arabba.

6. Il voto favorevole espresso dai rappresentanti della Regione, senza necessità di acquisire il parere di organi consultivi regionali, sostituisce i nulla osta o le autorizzazioni di competenza regionale altrimenti dovuti.

7. Nel caso di impianti a fune e piste da sci che interessano il territorio di più province, l'istruttoria è svolta d'intesa tra le stesse e il provvedimento finale è adottato dalla provincia il cui territorio è maggiormente interessato.

8. Al fine dell'esercizio delle funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento

programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, conferite alle province ai sensi dell'art. 87, comma 2, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le province applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0631

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 15.

Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 78 del 13 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere e disciplinare, nell'ambito delle previsioni della programmazione regionale:

a) le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della Regione del Veneto ed inserite nel sistema viario di interesse regionale;

b) il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

Art. 2.

Le autostrade regionali

1. Per autostrade regionali si intendono le autostrade che ricadono interamente sul territorio regionale, che non sono oggetto di concessione nazionale e che non rientrano nella rete autostradale e stradale nazionale.

2. Le autostrade regionali fanno parte della rete viaria di interesse regionale di cui all'art. 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

Capo II

LE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 3.

Concessione di autostrade e strade a pedaggio regionali

1. Per realizzare le autostrade e le strade a pedaggio regionali è necessario il preventivo rilascio di apposite concessioni regionali disciplinate dalla presente legge.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono affidate dalla giunta regionale a soggetti pubblici, privati, nonché a partecipazione mista ed hanno come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'opera e dei lavori correlati all'opera stessa.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le obbligazioni inerenti alla concessione mediante apposita convenzione, che regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la Regione ed il soggetto concessionario, comprese le clausole che regolano il subentro alla scadenza della concessione.

4. La giunta regionale, qualora l'autostrada o strada a pedaggio regionale vada a connettersi con altre autostrade nazionali, promuove i necessari accordi con l'ANAS ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Modalità di finanziamento della concessione

1. La giunta regionale può prevedere nel bando di gara idonee forme di finanziamento a favore del concessionario, qualora gli introiti da tariffa previsti in relazione alla durata della concessione non siano sufficienti a giustificare, dal punto di vista economico, l'investimento per la realizzazione dell'opera.

Art. 5.

Durata della concessione e funzioni di controllo

1. La giunta regionale nel bando di gara indica la durata della concessione, decorrente dall'entrata in esercizio dell'opera, che non può essere superiore a 40 anni.

2. La durata della concessione è determinata anche in funzione dei parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa convenzione prevista all'art. 3, comma 3 e può essere prorogata una sola volta, per un periodo non superiore a cinque anni, solamente in presenza di nuove e sopravvenute modifiche normative o eventi naturali che interferiscano con il raggiungimento dei risultati previsti in sede di convenzione.

3. Alla scadenza della concessione l'autostrada o la strada a pedaggio regionale, con le eventuali strutture ad essa correlate, torna nella disponibilità dell'ente concedente in buono stato di conservazione secondo le clausole riportate nell'atto di convenzione.

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità esercita nei confronti dei soggetti concessionari le seguenti funzioni di controllo e vigilanza:

a) accertamento della conformità dell'esecuzione dei lavori di costruzione dell'infrastruttura e delle opere complementari a quanto approvato in sede di progettazione;

b) verifica del rispetto del piano economico - finanziario;

c) controllo della reale applicazione delle tariffe;

d) riscontro della realizzazione delle opere di ripristino e/o di mitigazione dell'impatto ambientale;

e) ogni altra obbligazione prevista in sede di convenzione.

Art. 6.

Affidamento della concessione

1. L'individuazione del soggetto cui affidare la concessione avviene ad opera del dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità mediante licitazione privata, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.

2. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione una pluralità di elementi di valutazione quali, in particolare, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, la tariffa, il tempo di esecuzione dei lavori, lo standard del servizio offerto con particolare riferimento alla sicurezza.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di formulazione degli atti di gara, le norme che disciplinano il subentro alla scadenza della concessione, gli indicatori per la classificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 prevede inoltre idonee disposizioni atte a garantire la trasparenza, la correttezza e l'efficacia delle procedure di aggiudicazione.

Art. 7.

Oneri derivanti dalla concessione

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione prevede il canone annuo che il concessionario corrisponde alla Regione con i relativi parametri di adeguamento.

2. Il risultato economico della concessione è sottoposto a verifica alla conclusione del terzo anno di esercizio effettivo, e successivamente ogni tre anni. Se dalla verifica risulta un saldo positivo tra i rientri effettivi derivanti dalle tariffe di pedaggio e quelli previsti dal piano economico - finanziario della concessione, il concessionario è tenuto a versare alla Regione:

a) in caso di finanziamento della Regione nella realizzazione dell'opera, il cinquanta per cento del saldo fino alla completa restituzione del finanziamento, in un'unica soluzione, ovvero, previa deliberazione della giunta regionale, tramite corrispondente incremento del canone annuo. Completata la restituzione il concessionario è tenuto a versare alla Regione un ulteriore importo pari al cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della giunta Regionale, procede alla riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta;

b) il cinquanta per cento del saldo, ovvero, previa deliberazione della giunta Regionale, a procedere alla riduzione delle tariffe di pedaggio relative alla tratta.

3. Le entrate previste ai commi 1 e 2 sono iscritte al bilancio regionale e sono vincolate, nell'impiego, allo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto e la mobilità, ivi comprese le opere di mitigazione paesaggistica e ripristino ambientale delle infrastrutture esistenti e/o di nuova realizzazione.

4. La giunta regionale nel periodo della concessione e comunque dopo l'entrata in esercizio dell'opera, può disporre, per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di sicurezza e/o di funzionalità, la realizzazione da parte del concessionario di ulteriori opere nel limite del quinto dell'importo di convenzione.

Art. 8.

Tariffe

1. Le tariffe di pedaggio con i relativi parametri di adeguamento sono determinati dalla giunta regionale che ne fissa gli importi massimi anche in funzione del contesto socio - territoriale in cui l'autostrada o la strada a pedaggio regionali ricadono.

2. Nella determinazione dei parametri di adeguamento, la giunta regionale tiene conto delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e degli standard di qualità richiesti nella gestione.

3. Gli importi massimi delle tariffe di pedaggio fissati ai sensi dei commi 1 e 2, sono posti a base d'asta per l'aggiudicazione della concessione.

4. La determinazione delle tariffe di pedaggio persegue sempre l'obiettivo di coprire, quanto più possibile, il costo dell'opera, compatibilmente con l'andamento della domanda reale di nuove infrastrutture, garantendo nel contempo elevati standard qualitativi dei servizi legati all'infrastruttura.

5. Le tariffe di pedaggio sono determinate, oltre che in funzione dei parametri di riferimento definiti nella concessione e nella relativa convenzione prevista all'art. 3, comma 3, sulla base:

a) dell'importo complessivo necessario alla realizzazione dell'opera;

b) della quantità stimata dell'utenza;

c) della durata della concessione;

d) dei costi di gestione dell'infrastruttura rapportati alla durata della concessione;

e) della qualità e del livello dei servizi che devono essere garantiti;

f) dei costi non direttamente determinabili connessi alle precedenti lettere quali, in particolare, i costi ambientali, gli effetti del traffico e il tasso di incidentalità, nella misura massima del cinque per cento della tariffa fissata nella convenzione;

g) delle entrate previste da eventuali servizi accessori;

h) di eventuali altri oneri che gravano sull'esercizio della concessione.

6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità sulla rete delle autostrade e strade a pedaggio regionali.

Art. 9.

Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, sulle autostrade statali nonché per la realizzazione delle opere relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito.

2. Il progetto delle opere da realizzare comprende anche quello relativo alle cave di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 «Norme per la disciplina dell'attività di cava» e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento finale di cui all'art. 13, comma 8, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava ed indica le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera da realizzare e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

3. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

4. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

*Capo III*FINANZA DI PROGETTO
PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITÀ

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché di altre infrastrutture di trasporto a pedaggio, in regime di finanza di progetto, ove compatibili con la programmazione regionale.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

3. Gli interventi in regime di finanza di progetto di cui al comma 1 sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un'opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente e concessionario, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.

4. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento che presenti i seguenti requisiti:

- a) preponderante interesse pubblico;
- b) sussistenza di precisi parametri tecnici e finanziari definiti in sede di gara d'appalto;
- c) prestazioni attese misurabili;
- d) redditività dell'investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e la gestione, verificata sulla base della capacità di generare introiti e della disponibilità alla spesa dei fruitori dell'opera.

5. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all'art. 4.

Art. 11.

Promozione degli interventi di finanza di progetto

1. La promozione di interventi da realizzare in regime di finanza di progetto consiste:

a) in una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'art. 10, comma 4, nella forma del progetto preliminare di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni;

b) nel sottoporre la proposta all'amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa, nel caso di soggetto proponente non coincidente con l'ente interessato.

2. Nel caso di progetto direttamente redatto a cura dell'amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 13, comma 2, lettera a).

3. Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l'amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all'amministrazione competente il progetto d'intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4 e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l'amministrazione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e

l'eventuale scelta tra quelle presentate. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell'amministrazione competente, secondo le procedure di cui all'art. 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.

4. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i documenti, gli elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;

b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;

c) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;

d) le modalità per il rimborso, da parte dell'aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, qualora si tratti di soggetti diversi, delle spese sostenute per l'elaborazione dello stesso.

Art. 12.

Incentivazione della finanza di progetto

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico - economica di interventi rientranti negli strumenti di programmazione regionale, nonché per la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento della relativa concessione.

2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l'intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico - economica ai requisiti di cui all'art. 10, comma 4.

3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell'operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

CONFERENZA DI SERVIZI

Art. 13.

Procedure di concertazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali strategici

1. La disciplina del presente articolo trova applicazione per la realizzazione di progetti infrastrutturali individuati come strategici dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, tra quelli contenuti nel Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria di cui all'art. 95 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

2. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario ed intermodale di interesse regionale, può essere indetta una conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonché per la pubblicità all'art. 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni, in quanto applicabili. Per l'avvio del procedimento si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della medesima legge n. 241/1990.

3. La conferenza di servizi si articola in due distinte, successive fasi, ognuna delle quali si conclude con specifica determinazione:

a) la fase preliminare verifica la fattibilità dell'intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambientale comprensiva degli interventi di mitigazione ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; in tale fase è acquisito, ove necessario, anche il giudizio di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Norme in materia di impatto ambientale» e successive modificazioni;

b) la fase successiva comporta la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale, ivi comprese le eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 5, e deve attiversi entro 180 giorni dalla conclusione della fase preliminare.

4. La giunta regionale, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica preliminare di fattibilità:

a) prende atto degli esiti della verifica di fattibilità del progetto infrastrutturale e, se positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo;

b) individua l'area sulla quale insiste l'infrastruttura e le relative fasce di rispetto previste dalla normativa vigente, alle quali si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 5;

5. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione della deliberazione di cui al comma 4, lettera b) e relativamente alle aree dalla stessa individuate, fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, non sono consentiti varianti urbanistiche ovvero interventi edilizi di qualsiasi tipo in contrasto con la progettazione dell'opera.

6. Dalla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione prevista al comma 5, decorrono trenta giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati.

7. Le indicazioni fornite in sede di verifica preliminare di fattibilità possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nella fase successiva del procedimento.

8. La fase di valutazione conclusiva del progetto verifica la corrispondenza del progetto definitivo alle condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare e perviene alle determinazioni finali in ordine al progetto medesimo.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto, le autorizzazioni, le concessioni, i nullaosta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, a detta conferenza. Il provvedimento finale è assunto dalla giunta regionale qualora comporti varianti agli strumenti urbanistici generali.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 ed euro 500.000,00 per l'esercizio 2004, si fa fronte con le somme allocate all'u.p.b. U0136 «Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale», mediante utilizzo dello stanziamento relativo ai trasferimenti in materia di viabilità ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112/1998 e degli articoli 92, 95 e 96 della legge regionale n. 11/2001, autorizzato con bilancio pluriennale 2002-2004.

2. A partire dall'esercizio finanziario 2004 nell'u.p.b. di spesa U0136 confluiscono le quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 12 del comma 3 e introitate all'u.p.b. E0050 «Recuperi su fondi di rotazione».

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 97 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 agosto 2002

GALAN

02R0632

REGOLAMENTO REGIONALE 26 luglio 2002, n. 2.

Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 73 del 30 luglio 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con il presente Regolamento disciplina le attività di comunicazione ai cittadini in attuazione dei principi di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, dei principi della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

2. In particolare con il presente Regolamento si disciplina:

a) l'istituzione degli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i compiti ad essi attribuiti;

b) le attività di comunicazione interna ed esterna della Regione;

c) la individuazione dei titoli per l'accesso del personale per le attività di comunicazione negli URP;

d) la previsione di interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge l'attività di comunicazione negli URP.

Art. 2

Istituzione degli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)

1. Sono istituiti, nell'ambito della struttura regionale competente in materia di comunicazione e informazione della giunta regionale, gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP), già uffici regionali per le informazioni (URI), ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, coordinati dal servizio comunicazioni con i cittadini.

2. Gli URP sono istituiti in ogni capoluogo di provincia della Regione e si configurano come nodi di una rete informativa regionale, svolgendo un ruolo strategico nell'avvicinare l'amministrazione alle singole realtà territoriali mediante la comunicazione.

Art. 3

Compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP)

1. L'URP è la struttura preposta all'attività di comunicazione sia esterna, in quanto rivolta ai cittadini, che interna, in quanto realizzata nell'ambito dell'amministrazione regionale.

2. L'URP ha il compito di agevolare il rapporto tra l'amministrazione e i cittadini, garantendo il diritto all'accesso e alla partecipazione nonché l'informazione sull'attività amministrativa della Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

3. Spettano all'URP, in particolare, i seguenti compiti:

a) informare l'utente sulle attività istituzionali della Regione e sulle disposizioni normative che le disciplina, orientandolo verso le persone che nell'ambito dell'organizzazione regionale possono fornire informazioni corrette su questioni o pratiche di competenza regionale, e fornendo assistenza nella scelta delle procedure da utilizzare nei procedimenti assegnati alle diverse strutture della Regione;

b) favorire il pieno esercizio del diritto all'accesso e alla partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale, e all'informazione sullo stato delle pratiche pendenti;

c) acquisire conoscenze relativamente alla domanda di servizi pubblici da parte degli utenti, anche al fine di orientare la relativa offerta, mediante una verifica sistematica dei bisogni e del livello di soddisfazione per i servizi erogati;

d) promuovere forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche attraverso sistemi d'interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;

e) promuovere e fornire assistenza negli incontri, seminari, convegni degli organi istituzionali della Regione, o organizzati dalle strutture regionali, e che si svolgono presso le sedi degli URP.

Art. 4.

Comunicazione interna ed esterna

1. La comunicazione interna è costituita da tutti i processi che si determinano all'interno dell'organizzazione Regionale.

2. Il coordinamento e l'organizzazione delle informazioni provenienti dalle diverse strutture regionali sono il presupposto essenziale per l'attività di comunicazione e per l'efficacia degli interventi degli URP.

3. Per il fine di cui ai commi 1 e 2 è istituito, con apposito provvedimento, il collegamento informatico degli URP con tutte le strutture regionali nonché con i corrispondenti uffici degli enti locali.

4. L'URP promuove e gestisce l'attivazione di un sistema informativo di comunicazione basato su:

a) sistemi informatici di posta elettronica;

b) collegamenti via Internet anche con altri enti e banche-dati;

c) utilizzo di strumenti grafici, audiovisivi, televisivi, e multimediali.

5. Le strutture regionali devono trasmettere all'URP della provincia di appartenenza le informazioni, le notizie ed i documenti necessari per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.

6. Ai fini di cui al comma 5 le strutture regionali individuano un proprio referente che deve tenere direttamente i rapporti con gli URP.

Art. 5.

Servizi pubblici di competenza regionale

1. In relazione ai servizi erogati dalla Regione, gli URP promuovono, in particolare, le seguenti iniziative:

a) attivazione sistematica di processi di rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction) per i servizi erogati, anche attraverso questionari ed interviste;

b) promozione dell'utilizzo dei servizi attraverso l'informazione sulle modalità di erogazione degli stessi;

c) proposizione e realizzazione di iniziative per il miglioramento dei servizi, la semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di comunicazione, l'incremento dell'utilizzo dell'accesso alle informazioni e la formulazione di proposte su aspetti organizzativi e logistici.

2. Per i fini di cui al comma 1 gli URP possono:

a) accogliere proposte, suggerimenti, istanze e segnalazioni dei cittadini, garantendo un'adeguata e tempestiva risposta alle richieste pervenute;

b) fornire informazioni sulla erogazione dei servizi, sulla normativa che li disciplina, sull'organizzazione delle strutture regionali competenti e su modalità, termini e procedure per la presentazione di reclami all'amministrazione;

c) garantire una risposta tempestiva agli interessati in ordine ai reclami o alle segnalazioni presentati all'amministrazione.

Art. 6.

Professionalità del personale degli URP

1. Agli URP è assegnato personale con competenze di tipo tecnico e altamente specialistico nel campo della comunicazione pubblica e istituzionale, numericamente adeguato per consentire una gestione ottimale delle attività e per garantire un servizio che soddisfi le esigenze del pubblico. Il personale deve avere una cultura di base adeguata ai compiti da svolgere e particolari attitudini alla comunicazione.

2. Per cultura di base adeguata si intende il possesso da parte del soggetto di conoscenze relative all'attività istituzionale della Regione e della sua organizzazione, ai principi fondamentali del diritto, all'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nonché la conoscenza di una lingua straniera.

3. I criteri di selezione del personale da assegnare agli URP, sia nel caso di concorso pubblico che di avviso interno, nonché nel caso di mobilità interna, devono essere elaborati tenendo conto degli elementi di cui ai commi 1 e 2.

4. Al personale degli URP è assicurato l'aggiornamento costante nonché lo sviluppo della professionalità richiesta per l'esercizio degli specifici compiti assegnatigli, attraverso la realizzazione di programmi formativi e di aggiornamento.

Art. 7.

Individuazione dei titoli per l'accesso del personale

1. L'attività di comunicazione degli URP è svolta dal personale appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali in possesso di:

a) diploma di laurea in scienze della comunicazione e altre lauree con indirizzi assimilabili oppure;

b) diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili oppure;

c) diploma di laurea in discipline diverse da quelle indicate alle lettere a) e b), previa acquisizione del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari in comunicazione, relazioni pubbliche, o materie assimilate rilasciati da università ed istituti universitari pubblici e privati legalmente riconosciuti ovvero dalla scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Per il personale appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L. Regione-Autonomie locali, al fine dell'assegnazione agli URP, non è richiesto alcun requisito specifico.

3. Agli URP non può essere assegnato personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla categoria B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali.

Art. 8.

Personale regionale che già svolge attività di comunicazione negli URP

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, coloro che già svolgono l'attività di comunicazione quali responsabili degli URP - appartenenti alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali - non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'art. 7, comma 1, sono confermati nell'incarico con l'obbligo di frequentare corsi per la formazione mirata allo specifico profilo ricoperto, definiti dalla competente struttura della giunta regionale in materia di risorse umane, e che si concludono con una prova finale di profitto.

2. Per il personale già assegnato agli URP - appartenenti alle categorie C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie locali - è prevista la frequenza obbligatoria di corsi di formazione e di aggiornamento, definiti dalla competente struttura della giunta regionale in materia di risorse umane e che si concludono con una prova finale di profitto.

3. Il personale appartenente alla categoria D che già svolge l'attività di comunicazione presso gli URP, se in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'art. 7, comma 1, non è obbligato a frequentare i corsi di formazione.

Art. 9.

Accesso alla qualifica di responsabile dell'URP e di addetto dell'URP

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale determina le procedure per la selezione dei soggetti in possesso del titolo di studio e delle capacità professionali richiesti per l'accesso del personale al posto di responsabile dell'URP (appartenente alla categoria D del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali) e di Addetto dell'URP (appartenente alle categorie C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali).

Art. 10

Attività formativa e di aggiornamento

1. La direzione competente in materia di risorse umane individua gli enti preposti a svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento per il personale regionale appartenente alle categorie D, C e B del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, già svolge l'attività di comunicazione presso gli URP.

2. L'attività formativa deve avere una durata minima di novanta ore per i Responsabili degli URP che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, svolgono l'attività di comunicazione da almeno due anni e di centoventi ore negli altri casi. Per gli addetti degli URP l'attività di formazione deve avere una durata minima di sessanta ore nel caso in cui vi sia un'anzianità di almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e di novanta ore negli altri casi.

3. Le strutture della giunta regionale competenti in materia di risorse umane e di comunicazione e informazione, definiscono le modalità di svolgimento ed i programmi delle attività formative e di aggiornamento, utilizzando anche pacchetti in autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I corsi si concludono con una valutazione finale sulla preparazione conseguita.

4. Il modello didattico da privilegiare deve essere metodologicamente basato su:

a) lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative;

b) laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione;

e) incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli URP.

Art. 11

Profili professionali

1. L'individuazione e la disciplina dei profili professionali che operano negli URP sono affidate alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneta.

Venezia, 26 luglio 2002

GALAN

02R0630

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2002, n. 14.

Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.a.) e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole). Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 3 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 legge regionale n. 32/1974

L'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.a.) è sostituito dal seguente:

Art. 11.

Composizione del comitato tecnico

Fanno parte del comitato tecnico:

a) il presidente;
b) due esperti effettivi, designati dalle associazioni delle categorie economiche che partecipano alla società, per ciascuno dei seguenti settori:

- 1) artigianato;
- 2) coltivatori diretti e affittuari agricoli;
- 3) commercio e servizi;
- 4) cooperazione agricola;

5) cooperazione di servizi e di produzione e lavoro;

6) imprenditori agricoli;

7) industria;

c) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) un rappresentante dell'unione regionale delle province toscane.

Gli esperti di cui al comma 1, lettera b), partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande delle imprese operanti nei rispettivi settori. Le associazioni designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico.

I membri del comitato tecnico sono nominati dal consiglio d'amministrazione della società e restano in carica tre anni.

Alle sedute del comitato tecnico inoltre partecipa:

a) un rappresentante della banca finanziatrice, per le attribuzioni indicate all'art. 12, comma 1, lettera a);

b) il direttore generale della società o un suo delegato, per le attribuzioni indicate all'art. 12 comma 1, lettera b).

Le funzioni di segreteria del comitato tecnico sono svolte da un dipendente della società.

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 legge regionale n. 32/1974

1. L'art. 12 della legge regionale n. 32 del 1974 è sostituito dal seguente:

Art. 12.

Attribuzioni del comitato tecnico

Il comitato tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al consiglio d'amministrazione in merito:

a) alla concessione delle garanzie sussidiarie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla banca;

b) all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazioni in partecipazione.

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 aprile 2002

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 2002.

02R0513

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2002, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'I.R.P.E.T.) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 16 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 «Testo unico delle leggi sul personale»

1. Al comma 7 dell'art. 150 della legge regionale n. 51 del 1989, prima delle parole: «Nessuna liquidazione» sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 151, comma 4-bis».

Art. 2.

Modifiche all'art. 151 della legge regionale n. 51 del 1989

1. Dopo il comma 4 dell'art. 151 della legge regionale n. 51 del 1989, aggiunto con l'art. 24 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 20, è aggiunto il seguente: «4-bis. La disposizione di cui al comma 4 non si applica al personale trasferito da enti il cui ordinamento prevede un trattamento integrativo di quiescenza identico a quello garantito dalla Regione ai propri dipendenti, qualora tali enti versino alla Regione una somma pari alla differenza di cui all'art. 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento. Alla cessazione dal servizio, la Regione assicura ai dipendenti suddetti l'integrale trattamento integrativo di cui all'art. 150.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 «Ordinamento dell'I.R.P.E.T.»

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 59 del 1996, è sostituito dal seguente: «2. Al personale dipendente dell'Istituto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali. Si applicano altresì gli articoli 149, 150, 151, 152, 153 e 154 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale)».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale».

1. La lettera a), del comma 3, dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2000, è sostituita dalla seguente:

«a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla categoria D o alla categoria C;».

2. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 2000 è sostituita dalla seguente:

«*b*) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria D o alla categoria C di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2000

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28 del 2000, è sostituito dal seguente: «2. Per il responsabile delle strutture di supporto di cui all'art. 6, comma 3, lettera *b*), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento».

2. Al personale di cui ai commi 10 e 11 si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13.

3. Dopo il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2000 è aggiunto il seguente: «10-*bis*. Una quota non superiore al cinquanta per cento del personale dipendente assegnato agli uffici di segreteria di supporto a ciascun componente della giunta, con arrotondamento all'unità superiore, può essere reclutata con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, tra il personale non appartenente all'amministrazione regionale.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2000

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 26 del 2000 è sostituito dal seguente: «4. L'assunzione a tempo determinato non consente il passaggio diretto al ruolo unico regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come disciplinato dalla presente legge».

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al personale trasferito all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale n. 51 del 1989, come modificato dall'art. 1 della presente legge. All'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l'ARTEA o l'APET di ogni interessato, la Regione versa all'agenzia una somma pari alla differenza di cui all'art. 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.

2. La disposizione di cui all'art. 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996.

La presente legge è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2002.

02R0514

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2002, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 «Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 16 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 83 del 1995

1. L'art. 6 della legge regionale n. 83/1995, è sostituito dal seguente:

Art. 6.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. Il Collegio è nominato, con voto limitato, dal consiglio regionale, che ne individua anche il presidente, e resta in carica quanto il consiglio stesso.

2. Il Collegio, in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del consiglio regionale e degli indirizzi della giunta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redige la relazione di cui all'art. 5, comma 2 della presente legge, nonché una relazione sul bilancio preventivo. Nella relazione il Collegio può formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni del codice civile relative ai Collegi sindacali delle società per azioni in quanto compatibili con la presente legge.

4. Nel caso in cui l'azienda, a norma dell'art. 2, comma 1, costituita o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi Collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'art. 5, comma 3.

5. I Collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'azienda sono nominati dal consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è stata pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2002.

02R0515

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 6.

Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 9 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

p r o m u l g a

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI COMUNI****CAPO I****PRINCIPI E CRITERI GENERALI****Art. 1****(Oggetto)**

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione ed in armonia con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente.

2. Ai sensi della presente legge si intende per "decreto legislativo" il decreto legislativo n. 165/2001, per "giunta" la giunta regionale, per "consiglio" il consiglio regionale, per "organi di governo" il Presidente della giunta, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 2***(Principi generali e criteri organizzativi)***

1. La Regione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività e buon andamento dell'amministrazione, dello snellimento delle procedure e della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra organi di governo e dirigenza.

2. Il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio devono assicurare la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) funzionalità dell'azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) flessibilità nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane;

c) collegamento delle attività nelle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) attribuzione, per ciascun procedimento, ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso;

e) previsione di un sistema di controllo interno.

3. Nell'ordinamento del proprio personale la Regione garantisce:

a) il rispetto dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;

b) la migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, e limitando il ricorso ad esperti esterni solo in caso di effettive carenze di specifiche professionalità nelle proprie dotazioni organiche;

c) la pubblicità delle selezioni e l'imparzialità, oggettività, trasparenza e celerità delle procedure di reclutamento e di conferimento degli incarichi;

d) la priorità nell'impiego flessibile del personale a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio fisico, sociale e familiare e di quelli impegnati in attività di volontariato;

e) le forme di partecipazione previste dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 3***(Fonti)***

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli statutari, le competenze degli organi di governo e della dirigenza nell'esercizio dell'attività amministrativa regionale ed i reciproci rapporti sono determinati dalla legge regionale e dal regolamento di organizzazione per quanto ad esso demandato dalla presente legge. Le specifiche competenze dei singoli dirigenti sono indicate, in conformità alla legge regionale ed al regolamento, dai contratti individuali.

2. Il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio sono definiti mediante atti di organizzazione adottati dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le rispettive competenze nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative dettate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo.

4. I rapporti individuali di lavoro sono regolati secondo le disposizioni dei contratti collettivi. Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia riservata al personale regionale, possono essere derogate da successivi contratti

o accordi collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario.

5. Le disposizioni di legge e regolamento o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Art. 4

(Indirizzo politico amministrativo – Distinzione delle funzioni)

1. Le attività amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti regionali distinguendo tra attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.

2. Nell'ambito delle funzioni regionali gli organi di governo esercitano l'attività di alta amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché alla verifica dei risultati. Ad essi spettano, tra l'altro:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo, nonché l'adozione degli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale di propria competenza;

b) l'adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali ai sensi della normativa vigente;

c) l'adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l'esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti degli enti dipendenti;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di oneri finanziari a carico di terzi di propria competenza;

e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri di interesse generale al consiglio di stato e alle autorità amministrative indipendenti nazionali;

g) il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture apicali;

h) la definizione di piani, di programmi e di direttive per l'azione amministrativa e per la gestione, con l'individuazione degli obiettivi e dei progetti da assegnare alla dirigenza con le relative priorità, nonché la ripartizione delle necessarie risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra i dipartimenti;

i) la valutazione dei dirigenti delle strutture apicali, sulla base delle procedure previste dall'articolo 24, in ordine alle attività svolte ed ai risultati conseguiti;

l) gli altri atti previsti dalla presente legge.

3. Ai dirigenti spetta la competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione, ivi compresi gli atti che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa secondo le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 34 e 35.

4. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia, di ritardo, di grave inosservanza delle direttive o di motivi di illegittimità degli atti dei dirigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

5. La giunta, tramite l'assessore competente in materia di organizzazione, e l'ufficio di presidenza riferiscono annualmente al consiglio sull'andamento dell'organizzazione amministrativa presentando uno specifico rapporto.

Art. 5

(Accesso all'impiego regionale)

1. L'accesso all'impiego regionale avviene, sulla base della programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2, mediante:

a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno e che tengano conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 91, comma 3 della legge 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) con riferimento a particolari profili e figure professionali;

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

c) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento formate dalle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*).

2. La disciplina per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, ivi comprese le procedure concorsuali, è dettata nel regolamento di organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e della normativa vigente.

Art. 6

(Responsabilità e doveri dei dipendenti)

1. I dipendenti sono responsabili sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare secondo la normativa vigente.

2. In armonia con la legislazione vigente ed in attuazione a quanto disposto dal comma 1, sono stabiliti con il regolamento di organizzazione:

a) la disciplina della responsabilità del procedimento amministrativo;

b) gli ambiti di svolgimento delle mansioni ordinarie del personale regionale e l'eventuale svolgimento di quelle superiori;

c) le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari;

d) l'istituzione del collegio arbitrale e relativa disciplina.

Art. 7

(Potere di organizzazione e partecipazione sindacale)

1. Gli organi di governo e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti di organizzazione, i dirigenti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure, non riservate agli organi di governo, inerenti alla organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 8

(Applicazione agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli istituti autonomi case popolari, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge regionale che li disciplinano. A tale fine, gli enti stessi provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica dei risultati, da un lato, e gestione, dall'altro, e alle altre disposizioni contenute nella presente legge con formali provvedimenti dei competenti organi di amministrazione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il sistema organizzativo della giunta, nel rispetto dei principi e dei criteri dettati nel titolo I nonché dei principi di sussidiarietà, del decentramento amministrativo e della più ampia partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, e del criterio di armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 10

(Funzione di coordinamento)

1. È istituita presso la presidenza della giunta la conferenza di coordinamento quale strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali. La conferenza è presieduta dal Presidente della giunta e ne fanno parte i componenti della giunta ed i direttori di dipartimento.

2. Le direzioni dipartimentali ed il segretariato generale di cui agli articoli 11 e 12, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono la funzione di coordinamento complessivo delle attività della giunta in ordine al corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed al raggiungimento dei risultati.

CAPO II DIRIGENZA

Art. 11

(Strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali)

1. Per l'esercizio delle attività amministrative e gestionali, il sistema organizzativo della giunta è costituito da quattro dipartimenti, da direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale. Il regolamento di organizzazione può prevedere altre strutture a responsabilità dirigenziale individuate come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse, oltre quelle di cui al comma 8.

2. Ai dipartimenti di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle strutture sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata delle direzioni regionali relative a materie omogenee.

3. Alle direzioni regionali di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.

4. Alle strutture organizzative di base di cui al comma 1 sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni organizzative interne a responsabilità anche non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea.

5. La giunta, con il regolamento di organizzazione, individua, nell'ambito delle proprie competenze e previa verifica degli effettivi fabbisogni, l'organizzazione delle competenze dei dipartimenti e delle direzioni regionali ed emana direttive ai direttori di dipartimento per l'istituzione delle strutture organizzative di base, ed ai direttori delle direzioni regionali per l'istituzione delle eventuali articolazioni organizzative interne, indicandone le relative tipologie.

6. Con il regolamento di organizzazione sono istituite apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), per le relazioni con il pubblico e per la gestione del contenzioso del lavoro, di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo. Dette strutture possono essere istituite in collaborazione con il consiglio e con gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione previa stipula di una o più convenzioni. In tale caso, l'istituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dalla convenzione stessa.

7. Nell'ambito del sistema organizzativo possono, tra l'altro, essere individuate posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero di studio e ricerca, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi.

8. Con il regolamento di organizzazione la giunta individua le proprie strutture organizzative presenti sul territorio regionale, o all'esterno di esso, garantendo, ove possibile, unicità di direzione pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari.

9. La giunta procede alla revisione delle proprie strutture organizzative periodicamente, almeno a cadenza triennale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per effetto di disposizioni legislative che prevedano conferimenti di funzioni dallo stato alle regioni o dalla regione agli enti locali. Eventuali modifiche all'assetto organizzativo conseguenti alla revisione delle strutture sono attuate con le medesime modalità previste per l'istituzione delle strutture stesse.

Art. 12***(Segretariato generale e strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo)***

1. La giunta ed il suo Presidente nonché gli assessori si avvalgono, per l'esercizio dell'attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l'amministrazione, nonché di strutture con compiti di segreteria. Tali strutture non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 11.

2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente e con la giunta sono organizzati nella struttura del segretariato generale.

3. Con il regolamento di organizzazione la giunta disciplina:

a) l'individuazione e le competenze delle strutture di cui al comma 1;
b) l'organizzazione delle segreterie del Presidente, del vice presidente e degli assessori;
c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al comma 1, tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando secondo i relativi ordinamenti, esterni all'amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, ovvero esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

d) le procedure per l'assegnazione del personale alle strutture di cui al comma 1;

e) il trattamento economico degli esterni all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa;

f) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla particolare qualificazione professionale, così come previsto dall'articolo 29;

g) il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione commisurato alle competenze professionali richieste.

4. Il trattamento economico del dirigente a cui viene conferito l'incarico di segretario generale è definito dal contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale attribuito ai responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori è definito in maniera corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale.

5. I dipendenti regionali a cui vengono affidati incarichi, con contratto a tempo determinato di diritto privato, di responsabilità delle segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Gli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione e delle strutture con compiti di segreteria possono essere conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

7. Entro novanta giorni dalla proclamazione del Presidente della giunta e dall'insediamento degli assessori gli incarichi dei responsabili e le assegnazioni del personale delle rispettive strutture di diretta collaborazione, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi e le assegnazioni per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure vengono stabilite con il regolamento di organizzazione.

Art. 13***(Dotazioni organiche e profili professionali)***

1. Le dotazioni organiche del personale regionale sono determinate, nell'ambito del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale della giunta, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, previa verifica degli effettivi fabbisogni in relazione ai diversi profili professionali.

2. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche è determinata con il regolamento di organizzazione dalla giunta. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e la relativa assegnazione del personale tra le strutture è effettuata dalla giunta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h).

3. La giunta procede alla ricognizione delle dotazioni organiche complessive periodicamente, almeno a cadenza triennale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per effetto di disposizioni legislative che prevedano conferimenti di funzioni dello stato alle regioni o dalla regione agli enti locali.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 3, la giunta effettua, con propria deliberazione, la programmazione del fabbisogno di personale in conformità alle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*) ed apporta le eventuali modifiche alle dotazioni organiche complessive secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora le modifiche alle dotazioni organiche comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

5. Nel rispetto del sistema di classificazione previsto dai contratti collettivi, la giunta istituisce, con apposita deliberazione i profili professionali necessari nell'ambito del ruolo del personale non dirigenziale della giunta per far fronte alle esigenze operative dell'amministrazione regionale.

Art. 14***(Sistema di controllo interno)***

1. La giunta, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*) istituisce ed organizza un sistema di controllo interno sul funzionamento e sulle attività delle proprie strutture, volto a garantire il pieno perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il sistema di controllo, operante anche ai fini del rilevamento di eventuali responsabilità, consta:

- a) del controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità e la correttezza procedurale dell'azione amministrativa;
- b) della valutazione e del controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo;
- c) del controllo di gestione, concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
- d) del controllo sostitutivo nei confronti dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti.

3. La disciplina organizzativa e di funzionamento del sistema di controllo avviene con il regolamento di organizzazione adottato dalla giunta, anche sulla base delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione, nonché in relazione all'attività di valutazione e controllo strategico, ivi compresa la valutazione dei dirigenti ai sensi dell'articolo 24. La struttura preposta alla valutazione ed al controllo strategico di cui al comma 1, risponde direttamente al Presidente della giunta.

Art. 15 ***(Ruolo della dirigenza)***

1. E' istituito, presso la struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, il ruolo del personale dirigente della giunta nel quale sono iscritti tutti i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative della giunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo le fasce di appartenenza previste dalle disposizioni previgenti.

2. Il ruolo è articolato in due fasce, ai fini del trattamento economico e del conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative. Nella seconda fascia sono inseriti i dipendenti regionali che abbiano acquisito la qualifica di dirigente a seguito di concorso per esami o dell'applicazione di specifiche disposizioni legislative e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 16. Nella prima fascia sono inseriti i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto, per un periodo pari almeno a cinque anni, incarichi di direzione di dipartimento o di direzioni regionali, senza essere incorsi nelle misure applicabili, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilità dei dirigenti, nelle ipotesi di valutazione negativa con i sistemi e le garanzie determinati in conformità ai principi dettati dal d.lgs. 286/1999.

3. Non sono inseriti nel ruolo i dirigenti esterni all'amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, ovvero i soggetti in posizione di comando o fuori ruolo.

4. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, sono dettate dal regolamento di organizzazione.

5. La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale cura una banca dati informatica contenente i dati dei curricula, compresi quelli professionali, dei singoli dirigenti regionali, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio degli stessi tra le amministrazioni pubbliche.

6. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.

7. I dirigenti appartenenti al ruolo, ai quali non sia conferito un incarico di direzione di strutture organizzative ovvero che non ricoprano posizioni individuali, sono posti a disposizione della struttura organizzativa competente in materia di personale ai fini dello svolgimento di attività di studio, ispettive, di consulenza e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.

Art. 16***(Accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza)***

1. L'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza avviene sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all'articolo 11, e nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2, a seguito di concorso per esami.

2. Per l'ammissione è richiesto in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso;
- b) cinque anni di servizio effettivo, maturato in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell'amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche ovvero l'aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture, pubbliche o private, per almeno cinque anni.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e della normativa vigente, la disciplina per l'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, ivi comprese le procedure concorsuali, è dettata con il regolamento di organizzazione.

Art. 17***(Direzione dei dipartimenti)***

1. Il direttore dipartimentale di cui all'articolo 11, comma 2, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata di direzioni regionali relative a materie omogenee, ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo, nelle materie di sua competenza;
- b) si raccorda con gli assessorati di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;
- c) cura la pianificazione strategica, l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo politico;
- d) attribuisce ai dirigenti subordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane finanziarie e materiali;
- f) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno ed il controllo di qualità;
- g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
- h) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui all'articolo 24;
- i) conferisce gli incarichi di direzione a livello dirigenziale delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, nonché quelli inerenti alle posizioni individuali o di staff;
- l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti subordinati;

m) richiede direttamente pareri agli organi esterni all'amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);

n) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

o) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti sottordinati;

p) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.

2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori dipartimentali di cui al presente articolo, non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

3. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze dei singoli dipartimenti.

Art. 18

(Direzioni regionali ed altre strutture a responsabilità dirigenziale)

1. I direttori delle direzioni regionali, nell'ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, esercitano tra l'altro, i seguenti compiti:

a) si raccordano con l'assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello stesso;

c) curano le attività di competenza delle rispettive direzioni regionali, adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale interni alle rispettive direzioni regionali;

e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal direttore dipartimentale;

f) dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

g) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

2. I compiti dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base ed alle loro eventuali articolazioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dai contratti individuali, ovvero, sono attribuiti dai direttori delle direzioni regionali.

3. I dirigenti che ricoprono posizioni individuali svolgono funzioni di staff od assolvono i compiti di direzione di programmi e progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi attribuiti nonché gli altri compiti ad essi delegati.

4. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze delle singole direzioni regionali.

Art. 19
(Delega tra dirigenti)

1. Il direttore dipartimentale può, con apposito provvedimento, delegare ai direttori delle direzioni regionali comprese nel dipartimento l'emanazione di atti di propria competenza.

2. L'atto di conferimento della delega contiene l'esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa e viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

3. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.

4. Il delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.

5. Gli atti adottati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsto per gli atti adottati dal titolare.

6. Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma previste per l'atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato.

7. Il regolamento di organizzazione può prevedere altri ambiti di delega tra dirigenti nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.

Art. 20
(Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)

1. L'incarico di direttore di dipartimento è conferito dalla giunta, con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

2. Il conferimento od il rinnovo dell'incarico di cui al comma 1 è effettuato entro novanta giorni dalla data d'insediamento del Presidente della giunta regionale. Fino a tale conferimento o rinnovo s'intendono prorogati gli incarichi precedentemente conferiti.

3. L'incarico di direttore della direzione regionale è conferito dalla giunta a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza sulla base della professionalità e delle attitudini richieste dai compiti da assolvere anche in relazione ai risultati conseguiti in incarichi precedenti, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare nonché del principio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell'articolo 2103 del codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni.

5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a dirigenti della prima fascia del ruolo di cui all'articolo 15 o, in misura non superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo.

6. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è rinnovabile. Con il contratto

individuale sono definite le specifiche competenze ai sensi dell'articolo 18, la durata dell'incarico ed il relativo trattamento economico.

7. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o equiparate, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

8. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 è stabilito con contratto individuale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Per gli incarichi di cui al comma 4 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 7 il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni.

9. Gli incarichi di cui al comma 7 sono conferiti a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

10. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall'amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali.

11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati nei casi di cui all'articolo 24.

12. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21 **(Funzioni vicarie)**

1. Con il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 20, sono individuati, fra i direttori delle direzioni regionali, quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento dei direttori di dipartimento, e, fra i dirigenti delle strutture organizzative di base, quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della direzione regionale.

2. In caso di assenza o impedimento degli altri dirigenti, le funzioni sostitutive sono esercitate dal direttore della direzione regionale competente.

Art. 22***(Definitività degli atti e responsabilità dei dirigenti)***

1. Gli atti emanati dai direttori di dipartimento sono definitivi.
2. Gli atti emanati dai dirigenti di cui all'articolo 18 non sono definitivi, salvo che la legge non disponga diversamente o siano adottati su delega del direttore di dipartimento ai sensi dell'articolo 19.
3. I dirigenti sono responsabili dei risultati della attività amministrativa e gestionale e della realizzazione degli obiettivi e dei progetti assegnati, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, secondo le direttive degli organi di governo, ferma restando la responsabilità sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare prevista dalla normativa vigente.

Art. 23***(Controllo sostitutivo e annullamento d'ufficio)***

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, gli organi di governo esercitano il controllo sostitutivo nei confronti dei direttori di dipartimento, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato, ed a seguito dell'inutile decorso del termine, attraverso la nomina di un commissario ad acta scelto tra i dirigenti inseriti nella prima fascia.
2. Nei confronti dei direttori delle direzioni regionali il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal direttore di dipartimento, fermo restando l'annullamento d'ufficio ai sensi del comma 6.
3. Nei confronti degli altri dirigenti il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal direttore della direzione regionale, fermo restando l'annullamento d'ufficio ai sensi del comma 6.
4. Nei confronti dei responsabili dei procedimenti il controllo sostitutivo è esercitato dal dirigente che ha proceduto all'attribuzione della responsabilità del procedimento stesso.
5. A seguito dell'esercizio del controllo sostitutivo si procede all'accertamento delle relative responsabilità, anche al fine della valutazione di cui all'articolo 24.
6. La giunta esercita il potere di annullamento degli atti dei direttori di dipartimento esclusivamente per motivi di legittimità, tali da determinare grave pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida a provvedere, ed a seguito dell'inutile decorso del termine. Per gli atti non definitivi dei dirigenti di cui all'articolo 18, impugnati con ricorso gerarchico, il potere di annullamento può essere esercitato esclusivamente a seguito della decisione in ordine al ricorso stesso, adottata dal competente direttore di dipartimento.

Art. 24***(Valutazione dei dirigenti)***

1. I dirigenti di cui agli articoli 17 e 18, sono valutati, di norma, con periodicità annuale in relazione alle rispettive competenze, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 14, con specifico riferimento al controllo di gestione, ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L'atto di valutazione dei dirigenti di cui all'articolo 17 è adottato, in unica istanza, dalla giunta, su proposta del Presidente, sulla base di apposita istruttoria della struttura competente per la valutazione ed il controllo strategico.

3. L'atto di valutazione dei dirigenti di cui all'articolo 18 è adottato, in prima istanza, dal dirigente immediatamente sovraordinato e, in seconda istanza, dal dirigente sovraordinato al valutatore di prima istanza. La valutazione di seconda istanza del direttore della direzione regionale è effettuata dalla giunta.

4. I risultati negativi dell'attività amministrativa e gestionale o il mancato raggiungimento degli obiettivi comportano per il dirigente la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.

5. In caso di ripetuta valutazione negativa o di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, il dirigente può essere escluso, previa contestazione e contraddittorio, dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione regionale può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le procedure della valutazione ed è garantito ai dirigenti interessati il diritto di partecipazione al procedimento di valutazione, anche attraverso la presentazione di memorie, documenti ed altri elementi utili per la valutazione, nonché la comunicazione dell'inizio del procedimento stesso al fine di prendere visione degli atti del procedimento.

7. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti di cui all'articolo 25. Trascorso il termine di trenta giorni, si prescinde da tale parere.

Art. 25 **(Comitato dei garanti)**

1. E' istituito il comitato dei garanti di seguito denominato "comitato".

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della giunta ed è composto:

a) da un magistrato della corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della corte dei conti;

b) da un dirigente, eletto dagli appartenenti al ruolo della dirigenza con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione;

c) da un esperto designato dalla giunta scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

3. Il comitato ha il compito di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 24, comma 7, resta in carica tre anni e non è rinnovabile.

4. Il comitato può essere costituito in collaborazione con il consiglio e con gli enti presenti nel territorio regionale facenti parte del comparto regioni – enti locali, previa stipula di una apposita convenzione. In tal caso, la convenzione stessa deve disciplinare, tra l'altro, l'elezione del dirigente tra i dirigenti degli enti partecipanti, e le modalità di scelta dell'esperto di cui al comma 2, lettera c), al fine della composizione del comitato medesimo.

5. Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento di organizzazione.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 26
(Codice di comportamento)

1. Al fine di assicurare la correttezza, l'indipendenza e l'imparzialità dei comportamenti e disciplinare i conflitti di interesse, la giunta adotta un codice di comportamento dei dipendenti regionali, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti. Tale codice è sottoposto, prima della sua adozione, alla valutazione della commissione consiliare competente in materia di personale.

Art. 27
(Formazione ed aggiornamento del personale. Istituzione dell'agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche - ASAP)

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*) ed ai sensi dell'articolo 194, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove la costituzione di una associazione denominata "Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche" (ASAP), quale strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli enti locali.

2. L'ASAP è costituita nella forma di associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato.

3. Possono far parte dell'ASAP gli enti locali ed altri enti pubblici, nonché le associazioni di enti locali, istituti e centri di formazione pubblici. Le relative modalità di partecipazione sono stabilite nello statuto.

4. Per la realizzazione di quanto stabilito al comma 1, l'ASAP persegue le seguenti finalità:

a) gestisce e sperimenta nuove modalità formative e promuove l'innovazione amministrativa e la modernizzazione delle amministrazioni anche sul versante dell'informazione e della comunicazione;

b) valuta le offerte di ricerca, formazione e consulenza presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai fabbisogni effettivi;

c) assiste le amministrazioni regionale e locali nelle attività da esse svolte per la innovazione delle strutture organizzative, ed, in particolare, per la promozione culturale ed educativa, per l'informazione e la comunicazione interna ed esterna e per la predisposizione di studi sul piano giuridico ed amministrativo di particolare rilevanza;

d) svolge ogni altra attività, coerente con le finalità di cui al presente comma, ad essa devoluta mediante convenzione dalla Regione o da altri associati o soggetti esterni.

5. L'ASAP, per il perseguimento delle finalità istituzionali, promuove o partecipa ad associazioni, società o consorzi, nonché stipula accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici e privati.

6. Lo statuto dell'ASAP deve, tra l'altro, prevedere:

a) che possano partecipare all'associazione: enti locali della regione, enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori dal territorio regionale, la cui finalità istituzionale o il cui oggetto sociale sia affine, strumentale o complementare a quello dell'ASAP;

- b) che l'oggetto sociale sia coerente con le finalità delle attività di cui ai commi 4 e 5;
- c) la composizione ed i compiti degli organi tra i quali un comitato tecnico scientifico composto da esperti in discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata;
- d) che la nomina del presidente sia effettuata su designazione della Regione, ai sensi dei commi 8 e 9.

7. In aggiunta alle attività istituzionali previste dallo statuto, l'ASAP può svolgere, con contabilità separata e con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi.

8. La giunta è autorizzata a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'ASAP e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere gli eventuali accordi tra gli associati relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

9. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'ASAP dal Presidente della giunta, ovvero dall'assessore competente in materia di personale da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente dell'ASAP come stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'ASAP stessa. Tale nomina è effettuata dal Presidente della giunta, su designazione della stessa, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi. Trascorso inutilmente tale termine si provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

Art. 28

(Albi professionali)

1. Con il regolamento di organizzazione sono definiti i criteri e le relative modalità di iscrizione in appositi albi professionali del ruolo regionale del personale che svolge qualificate attività professionali.

Art. 29

(Nomine e designazioni di competenza regionale non riservate al consiglio)

1. Il regolamento di organizzazione disciplina le procedure e gli eventuali compensi di natura economica relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonché le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione. Sono altresì disciplinate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti regionali per l'espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati. Il regolamento di organizzazione può prevedere anche l'istituzione di appositi albi per l'iscrizione degli esperti.

CAPO IV

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Art. 30

(Adozione e contenuti)

1. In armonia con i principi di cui al decreto legislativo e in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la giunta delibera il regolamento di organizzazione che disciplina:

a) l'organizzazione delle competenze dei dipartimenti, delle direzioni regionali, delle strutture organizzative di base e delle posizioni dirigenziali individuali di cui all'articolo 11, comma 4, delle strutture organizzative di cui al medesimo articolo 11, comma 8 nonché del segretariato generale e delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo di cui all'articolo 12;

b) le dotazioni organiche di cui all'articolo 13;

c) il sistema dei controlli di cui all'articolo 14;

d) le modalità d'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza di cui all'articolo 16;

e) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza di cui all'articolo 15;

f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 20;

g) le procedure di valutazione dei dirigenti di cui all'articolo 24;

h) il funzionamento del comitato dei garanti di cui all'articolo 25;

i) l'accesso all'impiego regionale di cui all'articolo 5 e le relative modalità e procedure concorsuali;

l) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l'istituzione del collegio arbitrale di cui all'articolo 6;

m) i criteri e le modalità di iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 28;

n) le procedure per le nomine di competenza regionale non riservate al consiglio di cui all'articolo 29;

o) lo svolgimento del procedimento amministrativo, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

p) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo ovvero inerente al sistema organizzativo della giunta ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell'attività regionale.

2. Sulla proposta di regolamento di organizzazione la competente commissione consiliare esprime il parere entro il ventesimo giorno dall'inserimento all'ordine del giorno della commissione medesima. Trascorso tale termine, la giunta approva definitivamente il regolamento di organizzazione prescindendo dal parere se non espresso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 31

(Principi generali e criteri organizzativi)

1. Il sistema organizzativo del consiglio si ispira a modelli organizzativi delle assemblee

parlamentari ed è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo, nonché dal regolamento di organizzazione del consiglio previsto dall'articolo 39 e dagli altri atti di organizzazione adottati dall'ufficio di presidenza e dai dirigenti, secondo le rispettive competenze.

2. Il sistema organizzativo del consiglio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione ed in armonia con quelli del decreto legislativo, assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislative, di indirizzo politico e di controllo proprie del consiglio, e garantisce, in particolare:

- a) il miglioramento della produzione normativa, con riferimento alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle leggi;
- b) il controllo sull'efficacia delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio;
- c) la trasparenza e la semplificazione delle procedure;
- d) la capacità di acquisire, trattare dati ed informazioni e di istituire collegamenti stabili con altre assemblee legislative europee, nazionali e regionali, al fine di garantire qualità, aggiornamento e fattibilità tecnica in ordine alle proposte di innovazione legislativa del consiglio;
- e) un'ampia, tempestiva e completa comunicazione istituzionale sull'attività del consiglio, anche attraverso l'impiego di adeguate tecnologie telematiche;
- f) la realizzazione di banche dati legislative aperte alla consultazione pubblica;
- g) la flessibilità organizzativa nella gestione delle risorse umane, anche attraverso l'armonizzazione degli orari di servizio del personale con lo svolgimento dei lavori degli organi consiliari.

Art. 32

(Ruolo del personale del consiglio)

1. È istituito il ruolo del personale del consiglio, nonché il ruolo della dirigenza, distinti da quelli della giunta.

2. Le dotazioni organiche del personale dei ruoli di cui al comma 1 sono determinate, su proposta del segretario generale, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, che procede alla ricognizione delle stesse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, commi 3 e 4, e provvede all'istituzione, nell'ambito del ruolo del personale non dirigenziale, dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività proprie del consiglio.

3. Al personale inquadrato nei ruoli del consiglio compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi nazionali per il personale regionale. La contrattazione integrativa è unica per il personale della giunta e per quello del consiglio. A tal fine, la giunta definisce la composizione della parte pubblica abilitata alle trattative inserendo i rappresentanti del consiglio designati dall'ufficio di presidenza. In ogni caso la contrattazione sull'organizzazione del lavoro e sull'utilizzazione di profili professionali in relazione alle specifiche esigenze degli organi consiliari si svolge tra la segreteria generale del consiglio e la delegazione sindacale composta come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Il ruolo della dirigenza del consiglio è disciplinato dalle disposizioni contenute all'articolo 15, in quanto compatibili.

5. Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 è disposto dall'ufficio di presidenza, nel rispetto dei requisiti e mediante l'attivazione delle procedure di accesso dettate dagli articoli 5 e 16, sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione del consiglio.

6. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione ai rispettivi fabbisogni è attuata la mobilità del personale tra le strutture del consiglio e della giunta. La

ricognizione annuale dei posti vacanti e le necessità di personale sono effettuate ed individuate d'intesa tra il consiglio e la giunta. I provvedimenti di trasferimento sono disposti con atto dirigenziale, assunto di concerto tra i responsabili della gestione del personale del consiglio e della giunta.

7. Con provvedimento del segretario generale, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del consiglio è inquadrato, con la stessa decorrenza, nei relativi ruoli.

8. Per il codice di comportamento, le responsabilità ed i doveri, e per la formazione e l'aggiornamento del personale del consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale della giunta.

Art. 33

(Sistema organizzativo del consiglio)

1. Il sistema organizzativo del consiglio è costituito da un'unica struttura dipartimentale denominata segreteria generale del consiglio regionale, da direzioni regionali denominate servizi, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale denominate uffici e da strutture a responsabilità dirigenziale di supporto agli organismi di cui all'articolo 36, comma 2.

2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale del consiglio che dirige e coordina le attività delle strutture organizzative consiliari e risponde al Presidente del consiglio ed all'ufficio di presidenza.

3. Ai servizi di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica degli uffici sottordinati, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.

4. Agli uffici di cui al comma 1 sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni interne a responsabilità non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea.

5. L'ufficio di presidenza provvede, con il regolamento di organizzazione previsto dall'articolo 39, all'organizzazione delle competenze della segreteria generale del consiglio e dei servizi e adotta direttive al segretario del consiglio per l'istituzione degli uffici, ed ai direttori dei servizi per l'istituzione delle eventuali articolazioni organizzative interne.

6. Nell'ambito del sistema organizzativo di cui al comma 1 e sulla base dei criteri di cui all'articolo 39, comma 1, lettera e), il segretario generale del consiglio, può individuare posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di direzione di programmi e progetti, di studio e ricerca, ovvero con funzioni di staff, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi.

7. L'ufficio di presidenza individua apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione e gestione del contenzioso del lavoro previste dalla l. 150/2000 e dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo; tali strutture possono essere istituite anche ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

8. L'ufficio di presidenza, con il regolamento di organizzazione, procede alla revisione delle strutture organizzative periodicamente, almeno a cadenza triennale. Eventuali modifiche all'assetto organizzativo conseguenti alla revisione delle strutture sono attuate con le medesime procedure di cui al presente articolo.

9. L'ufficio di presidenza e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale.

Art. 34

(Segretario generale del consiglio)

1. Il segretario generale del consiglio, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del consiglio e dall'ufficio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del consiglio ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare:

- a) cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del consiglio;
- b) assiste l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) assiste la conferenza dei presidenti di gruppo;
- d) svolge, avvalendosi delle strutture consiliari competenti, il controllo sulla qualità tecnica della produzione normativa;
- e) coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del consiglio;
- f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
- g) istituisce, sulla base delle direttive deliberate dall'ufficio di presidenza gli uffici, individuandone le relative competenze, nonché le posizioni dirigenziali individuali di cui all'articolo 33, comma 6, conferendo i relativi incarichi;
- h) attribuisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- i) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- l) provvede, su proposta dei direttori dei servizi, alla individuazione delle articolazioni organizzative a responsabilità non dirigenziale interne agli uffici ed al conferimento dei relativi incarichi;
- m) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro inerzia, esercita il potere sostitutivo, nonché propone, nei loro confronti, nei casi di risultati negativi dell'attività amministrativa o del mancato raggiungimento degli obiettivi, l'adozione delle misure di cui all'articolo 24;
- n) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;
- o) quale responsabile della gestione del personale del consiglio, assicura alle strutture le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- p) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sottordinati;
- q) formula proposte ed esprime pareri agli organi di indirizzo politico, nelle materie di sua competenza;

r) predispone annualmente per l'ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'amministrazione;

s) assolve gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal segretario generale del consiglio sono definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico. L'ufficio di presidenza può esercitare il potere di annullamento degli stessi esclusivamente per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l'interesse pubblico previa diffida a provvedere ed a seguito dell'inutile decorso del termine.

3. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze del segretario generale del consiglio.

Art. 35 **(Servizi e uffici)**

1. I direttori dei servizi, nell'ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dai contratti individuali di lavoro, esercitano, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) curano le attività di competenza del servizio adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) dirigono, controllano e coordinano l'attività dei dirigenti delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

c) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici interni al servizio;

e) istituiscono, sentito il dirigente dell'ufficio, eventuali articolazioni organizzative, a responsabilità non dirigenziale, interne all'ufficio medesimo;

f) conferiscono, con le modalità previste dai contratti collettivi, gli incarichi di responsabile dell'unità organizzativa di cui alla lettera e);

g) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale per la definizione degli atti di competenza dello stesso;

h) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal segretario generale.

2. Il regolamento di organizzazione individua le specifiche competenze dei singoli servizi.

3. I compiti dei dirigenti preposti agli uffici sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera g), da quelli di conferimento degli incarichi, nonché dai contratti individuali e sono attribuiti dal direttore del servizio.

4. Gli atti adottati dai direttori dei servizi e dai dirigenti degli uffici non sono definitivi, salvo che la legge non disponga diversamente o siano emanati dai direttori dei servizi su delega del segretario generale ai sensi dell'articolo 19.

Art. 36 **(Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia)**

1. L'ufficio di presidenza con apposita deliberazione provvede all'istituzione ed all'organizzazione delle strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia che, per la natura delle funzioni che svolgono, sono dotati di particolare autonomia.

2. Sono strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia quelle preposte a:

- a) il collegio dei revisori dei conti;
- b) il difensore civico;
- c) il comitato regionale per le comunicazioni;
- d) altri organismi previsti da leggi regionali.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 l'ufficio di presidenza individua, tra le tipologie previste dall'articolo 33, quella alla quale la struttura di supporto è equiparata, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività che la stessa svolge.

4. L'incarico di dirigente delle strutture di cui al comma 1 è conferito dal Presidente del consiglio, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza. Il personale è assegnato alle strutture dal segretario generale, su proposta del dirigente delle stesse.

Art. 37

(Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico)

1. Il Presidente del consiglio, i componenti l'ufficio di presidenza, nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il Presidente del consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione, con compiti di supporto tecnico.

2. La responsabilità delle strutture di cui al presente articolo è attribuita dall'ufficio di presidenza con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato con trattamento economico fondamentale corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale. I dipendenti regionali a cui è conferito uno dei predetti incarichi sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.

3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, il presidente del collegio dei revisori dei conti si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.

4. Con il regolamento di organizzazione l'ufficio di presidenza disciplina:

- a) l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Presidente del consiglio;
- b) le competenze delle strutture di cui al presente articolo;
- c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al presente articolo

scelti tra:

- 1) dipendenti regionali;
- 2) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti;
- 3) esterni all'amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
- 4) esperti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) le procedure per l'assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo;
- e) il trattamento economico accessorio, in assenza di specifica disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali e decentrati, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale cui si applicano i contratti, consistente in un unico emolumento sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario;

f) il trattamento economico degli esterni all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

g) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla specifica qualificazione professionale.

5. Al fine di consentire il regolare funzionamento dei gruppi consiliari, nonché di assicurare la stabilità del posto di lavoro al personale dipendente, in sede di regolamento di organizzazione può essere prevista l'assunzione diretta, con contratto di diritto privato del personale dei gruppi consiliari in modo tale da garantire la separazione e distinzione giuridica, di status e di titolarità di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e quello dell'amministrazione del consiglio regionale. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì, le modalità di erogazione ai singoli gruppi di un contributo finanziario annuale correlato al numero dei dipendenti ammessi entro un massimale previsto. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, i gruppi consiliari non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.

6. Entro novanta giorni dall'elezione del Presidente del consiglio, dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei presidenti di commissione, gli incarichi dei responsabili ed il personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure sono stabilite con il regolamento di organizzazione. In caso di estinzione di un gruppo consiliare il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4, lettera c), numeri 3) e 4) è risolto di diritto.

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 33.

Art. 38

(Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)

1. L'incarico di segretario generale del consiglio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni e comunque non oltre l'elezione dell'ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del consiglio a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

2. Il conferimento od il rinnovo dell'incarico di cui al comma 1 viene effettuato entro novanta giorni dall'elezione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 1. Fino a tale conferimento o rinnovo s'intende prorogato l'incarico precedentemente conferito.

3. L'incarico di direttore del servizio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza della prima fascia del ruolo della dirigenza del consiglio o, in misura non superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, dotati di professionalità, capacità, ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione.

4. L'incarico di dirigente di ufficio è conferito dal segretario generale del consiglio a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza sulla base della professionalità e delle

attitudini richieste dai compiti da assolvere anche in relazione ai risultati conseguiti in incarichi precedenti, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare oltre che del principio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell'articolo 2103, del codice civile in relazione all'equivalenza delle mansioni.

5. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è rinnovabile. Con il contratto individuale sono definite le specifiche competenze, la durata dell'incarico ed il relativo trattamento economico.

6. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o equiparate, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

7. Con il conferimento degli incarichi dirigenziali sono individuati tra i direttori dei servizi quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del segretario generale e, tra i dirigenti degli uffici, quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del direttore del servizio. In caso di assenza o impedimento degli altri dirigenti le funzioni vicarie sono esercitate dal direttore del servizio competente.

8. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 è stabilito con contratto individuale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Per gli incarichi di cui al comma 4 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 6 il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni.

9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

10. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall'amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali.

11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati nei casi di cui all'articolo 24.

12. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 39**(Regolamento di organizzazione del consiglio)**

1. L'ufficio di presidenza delibera, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di organizzazione delle strutture del consiglio. Il regolamento determina e disciplina:

- a) l'organizzazione delle strutture del consiglio, ai sensi dell'articolo 33;
- b) le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza del consiglio rispettivamente articolati per profili professionali od in modo da garantire la specificità tecnica;
- c) l'accesso ai ruoli del personale e della dirigenza del consiglio e le relative modalità e procedure concorsuali;
- d) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza del consiglio, nonché quelle per la collocazione della stessa nelle due fasce in cui si articola il ruolo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 15;
- e) i criteri per l'individuazione delle posizioni dirigenziali individuali ovvero con funzioni di staff, nonché per le eventuali articolazioni organizzative interne agli uffici a responsabilità non dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 4;
- f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- g) il sistema dei controlli interni;
- h) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l'istituzione del collegio arbitrale;
- i) ove non si pervenga alla stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11, comma 6 e 25, comma 4, l'istituzione, l'organizzazione, le modalità di esercizio dell'attività delle strutture di cui all'articolo 11, comma 6 e del comitato di cui all'articolo 25;
- l) le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, nonché quelle di cui all'articolo 37;
- m) lo svolgimento del procedimento amministrativo, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dei principi di cui alla l. 241/1990;
- n) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo ovvero inerente al sistema organizzativo del consiglio ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell'attività regionale.

2. Il regolamento di organizzazione ed i provvedimenti di cui agli articoli 32, comma 2, 33 comma 7, 36 commi 1 e 4, 38 commi 1 e 3 sono adottati dall'ufficio di presidenza, sentita la commissione consiliare competente in materia di personale

TITOLO IV**DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE****CAPO I****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 40****(Disposizioni previgenti sulle competenze degli organi di governo)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 3, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Art. 41***(Differimento dell'efficacia)***

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta e l'ufficio di presidenza, per gli ambiti di rispettiva competenza, adottano i regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39.

2. L'efficacia delle disposizioni della presente legge relative alle strutture e al personale della giunta e del consiglio che necessitano dei regolamenti di cui agli articoli 30 e 39, è differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Fino a tale data si continuano ad applicare le disposizioni vigenti in ogni singola materia.

3. I regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 sono modificati con le stesse procedure con le quali sono stati adottati.

Art. 42***(Disposizioni transitorie)***

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, il limite riferito alla prima fascia previsto dall'articolo 20, comma 7 è elevato al trenta per cento.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge non si applica il limite di cui all'articolo 38, comma 3, relativamente al numero dei dirigenti di seconda fascia che possono ricoprire incarichi di direttore di servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 1º luglio 1996, n. 25 e successive modifiche, presso la giunta ed il consiglio assumono rispettivamente la denominazione di "direzione regionale" e di "servizio", mantenendo le competenze loro attribuite fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39. Le strutture equiparate agli attuali dipartimenti, istituite ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 25/1996 rimangono confermate fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39.

CAPO II**DISPOSIZIONI ABROGATIVE****Art. 43*****(Abrogazioni)***

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge. Sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime:

a) 5 maggio 1972, n. 3 Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici;

b) 29 maggio 1973, n. 20 Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio;

c) 29 maggio 1973, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio;

d) 16 luglio 1973, n. 28 Modifiche agli articoli 102, 103 e 104 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, concernenti requisiti di ammissione ai concorsi pubblici previsti in tali articoli;

e) 31 luglio 1973, n. 29 Concessione di un acconto mensile sul trattamento economico di cui alle leggi regionali nn. 20 e 21 del 29 maggio 1973 al personale in servizio presso la Regione Lazio;

f) 10 agosto 1973, n. 30 Interpretazione autentica dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21;

g) 18 marzo 1974, n. 19 Regularizzazione della posizione del personale STEFER e Società Romana Ferrovia del Nord;

h) 22 luglio 1974, n. 35 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Lazio;

i) 17 agosto 1974, n. 42 Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa;

l) 23 settembre 1974, n. 65 Inquadramento nei ruoli regionali del personale assunto nell'anno scolastico 1973/1974 presso i centri di addestramento professionale nonché di altre categorie di personale già in servizio presso la Regione ed integrazione della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) 23 settembre 1974, n. 66 Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 18 marzo 1974;

n) 3 giugno 1975, n. 41 Inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi;

o) 9 giugno 1975, n. 46 Regolamentazione dell'esercizio delle funzioni e mansioni di carattere tecnico e professionale;

p) 11 settembre 1976, n. 47 Specificazione nell'ambito della qualifica funzionale di assistente di particolari mansioni e determinazione dei contingenti numerici del personale da adibire a dette mansioni;

q) 23 dicembre 1976, n. 65 Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale del soppresso ente Gioventù italiana trasferito ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764 nonché del personale già dipendente dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica trasferito ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 e degli insegnanti elementari di ruolo che abbiano presentato l'istanza di cui all'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77;

r) 25 marzo 1977, n. 14 Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali;

s) 20 maggio 1977, n. 16 Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio;

t) 31 ottobre 1977, n. 41 Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;

u) 24 gennaio 1979, n. 5 Interventi per lo svolgimento di attività socio-ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale;

v) 5 febbraio 1979, n. 11 Ordinamento delle strutture regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;

z) 9 febbraio 1979, n. 14 Istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali;

aa) 8 maggio 1979, n. 40 Miglioramenti economici previsti dall'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali;

bb) 3 settembre 1979, n. 59 Norme di integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, a favore del personale degli ex enti pubblici ENALC - INIASA trasferiti alla Regione Lazio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

cc) 3 settembre 1979, n. 61 Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici;

dd) 3 settembre 1979, n. 64 Norme per l'inquadramento nei ruoli del personale della soppressa Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia - O.N.M.I. - e conseguente modifica della dotazione organica di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 febbraio 1979 n. 11;

ee) 4 settembre 1979, n. 67 Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale;

ff) 14 novembre 1979, n. 85 Concessione al personale regionale di una somma "una tantum";

gg) 17 novembre 1979, n. 86 Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della Regione Lazio;

hh) 19 gennaio 1980, n. 2 Disciplina del lavoro straordinario;

ii) 19 gennaio 1980, n. 4 Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41 Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;

ll) 19 gennaio 1980, n. 5 Trattamento economico di missione;

mm) 24 marzo 1980, n. 18 Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario;

nn) 20 maggio 1980, n. 36 Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo;

oo) 6 giugno 1980, n. 54 Interpretazione autentica dell'articolo 81- bis della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e della allegata tabella "B", quale introdotti con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41;

pp) 14 giugno 1980, n. 56 Acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979/81;

qq) 17 giugno 1980, n. 66 Norme per la determinazione dell'anzianità pregressa del personale proveniente dai centri di assistenza tecnico-agricola trasferito alla Regione con decreto CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 15 marzo 1973, nonché del personale del disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato - INCIS;

rr) 19 luglio 1980, n. 68 Disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo;

ss) 17 gennaio 1981, n. 3 Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario;

tt) 17 gennaio 1981, n. 6 Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della tabella "A" della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18;

uu) 21 dicembre 1981, n. 33 Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40, 31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme di inquadramento del personale contemplato dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsi interni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché di quello vincitore di concorsi pubblici;

vv) 29 aprile 1982, n. 17 Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977,

n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

zz) 8 maggio 1982, n. 19 Modifica della legge regionale approvata nella seduta del 7 aprile 1982 concernente: "Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, ed al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641";

aaa) 15 gennaio 1983, n. 2 Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

bbb) 7 marzo 1983, n. 13 Inquadramento del personale in servizio presso l'istituto di osservazione maschile "Casal del Marmo";

ccc) 13 giugno 1983, n. 36 Nuovi criteri per la determinazione dell'equo indennizzo;

ddd) 31 agosto 1983, n. 56 Determinazione e liquidazione acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti;

eee) 28 gennaio 1984, n. 7 Contratto di lavoro 1983/1985 dei dipendenti regionali. Secondo acconto;

fff) 11 gennaio 1985, n. 6 Modifiche dell'ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 "Legge quadro sul pubblico impiego" della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti;

ggg) 17 marzo 1986, n. 12 Riapertura dei termini previsti dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 concernente "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale";

hhh) 23 agosto 1986, n. 26 Tutela della maternità;

iii) 23 agosto 1986, n. 27 Istituzione del profilo professionale di messo motorizzato;

lll) 6 luglio 1987, n. 39 Modalità per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni;

mmm) 22 febbraio 1988, n. 10 Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2 concernente "Disciplina del lavoro straordinario";

nnn) 25 marzo 1988, n. 15 Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983;

ooo) 21 aprile 1988, n. 24 Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1.1.1985 - 31.12.1987;

ppp) 16 novembre 1988, n. 73 Personale messo a disposizione della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978;

qqq) 10 aprile 1989, n. 21 Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;

rrr) 9 giugno 1989, n. 36 Reinquadramento del personale regionale proveniente da enti ospedalieri disciolti di cui alla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57;

sss) 16 novembre 1989, n. 65 Interpretazione dell'articolo 14, lettera i) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, avente per oggetto norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario;

ttt) 13 gennaio 1990, n. 4 Recepimento delle norme contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

uuu) 5 marzo 1990, n. 23 Disciplina provvisoria del rapporto di lavoro dei dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno trasferiti alla Regione Lazio con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293;

vvv) 15 marzo 1990, n. 31 Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando;

zzz) 23 marzo 1990, n. 33 Definizione delle situazioni determinate dall'art. 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;

aaaa) 5 maggio 1990, n. 41 Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale;

bbbb) 2 aprile 1991, n. 13 Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali;

cccc) 19 aprile 1991, n. 18 Disciplina transitoria per la copertura dei posti di VIII qualifica funzionale;

dddd) 22 luglio 1991, n. 29 Modificazioni alle dotazioni organiche della III, IV e V qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali;

eeee) 17 gennaio 1992, n. 4 Disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

ffff) 17 febbraio 1992, n. 9 Deroga alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, concernente: "Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali";

gggg) 17 febbraio 1992, n. 12 Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale;

hhhh) 19 febbraio 1992, n. 16 Modificazioni alle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali;

iiii) 22 febbraio 1992, n. 20 Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti;

llll) 28 marzo 1992, n. 28 Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, articolo 1, comma quarto-quinquies;

mmmm) 9 febbraio 1993, n. 15 Adeguamento dell'organico regionale per l'applicazione dei regolamenti CEE;

nnnn) 9 settembre 1993, n. 43 Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, concernente: "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.";

oooo) 22 ottobre 1993, n. 57 Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi per la migliore funzionalità dell'attività amministrativa;

pppp) 5 aprile 1994, n. 5 Disposizioni per l'attuazione dell'art. 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41;

qqqq) 30 dicembre 1994, n. 68 Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale;

rrrr) 3 gennaio 1996, n. 1 Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 e dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39;

ssss) 3 gennaio 1996, n. 2 Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a Statuto ordinario", così come sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24";

tttt) 25 giugno 1996, n. 23 Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti consorzi di bonifica di cui all'articolo 15 legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

uuuu) 1 luglio 1996, n. 25 Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale;

vvvv) 25 luglio 1996, n. 27 Norme per le nomine e le designazioni di competenza della giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati;

zzzz) 13 dicembre 1996, n. 53 Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218;

aaaa) 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" limitatamente agli articoli 12, 65 e 66;

bbbb) 22 maggio 1997, n. 12 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997" limitatamente all'articolo 9;

cccc) 20 ottobre 1997, n. 33 Modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21: "Valutazioni dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.";

dddd) 12 gennaio 1998, n. 1 Norme sul comando e inquadramento del personale comandato;

eeee) 11 febbraio 1998, n. 6 Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25;

ffff) 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998" limitatamente agli articoli 15 e 53;

gggg) 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" limitatamente all'articolo 15;

hhhh) 9 dicembre 1999, n. 37 "Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" limitatamente agli articoli 14 e 33;

iiii) 4 settembre 2000, n. 29 Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n. 55, 2 maggio 1995, n. 19, 18 marzo 1996, n. 10, 1 luglio 1996, n. 25 limitatamente agli articoli 2, 3 e 4;

llll) 12 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000" limitatamente agli articoli 10 e 18;

mmmm) 21 febbraio 2001, n. 6 Modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25;

nnnn) 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001" limitatamente agli articoli 52, 54, 55 e 59;

oooo) 6 settembre 2001, n. 24 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001" limitatamente agli articoli 25 e 26.

2. Con effetto dalla data di costituzione dell'ASAP di cui all'articolo 27, è abrogata la legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1. Le risorse umane, finanziarie, strumentali, dell'istituto regionale di formazione dei dipendenti (IRFOD) confluiscono nell'ASAP che subentra in tutti i rapporti giuridici discendenti dalla gestione del suddetto istituto.

Art. 44
(Entrata in vigore)

I. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 febbraio 2002

STORACE

02R0559

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651792/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 0 1 9 *

€ 3,20